

Il proprietario che non custodisce adeguatamente l'animale risponde dei danni causati a terzi
Vietato tenere libero il cane nel cortile condominiale
(Cassazione 4672/2009)

di Roberto Codini

Tempi duri per i proprietari di cani: dopo che una serie di aggressioni da parte del migliore amico dell'uomo ha occupato le pagine dei quotidiani, ora è la Corte di Cassazione ad intervenire sull'argomento, stabilendo che non si può lasciare il proprio cane libero di scorrazzare nel cortile condominiale senza guinzaglio e senza museruola, altrimenti si può essere ritenuti responsabili dei danni che l'animale provoca a terzi.

La decisione è della Quarta Sezione Penale, che ha confermato una sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva condannato il proprietario di un cane per il reato di lesioni colpose in danno di un altro condomino.

Il cane, di razza "collie", aveva aggredito un condomino nel cortile condominiale, facendolo cadere a terra e provocandogli numerose lesioni. Il proprietario era stato denunciato e ritenuto colpevole di aver lasciato libero l'animale ed omesso di custodirlo nel cortile condominiale, dove si trovavano altre persone, nonostante la mole dell'animale. Per tale motivo la Corte di Appello lo aveva condannato per il reato di lesioni colpose. Contro tale sentenza il proprietario del cane aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che non fosse attendibile la testimonianza di uno dei condomini in quanto generica.

La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha invece confermato la responsabilità del proprietario, che, come esaurientemente affermato dai giudici di merito sulla base delle testimonianze assunte in giudizio, era solito far giocare il cane, senza guinzaglio e senza museruola, con una palla da tennis nel cortile condominiale e, nonostante i numerosi avvertimenti, "non aveva inteso usare una maggiore cautela".

La Cassazione è intervenuta in più di una sentenza a proposito dei cani in Condominio, stabilendo, ad esempio, che può essere allontanato il cane che abbaia troppo o che, invece, l'abbaiare del cane non può costituire disturbo alla quiete delle persone quando sia un solo condomino a lamentarsi. La sentenza odierna appare invece di particolare importanza anche alla luce degli ultimi episodi di cronaca, che hanno spinto il Governo ad emanare una ordinanza che chiarisca una volta per tutte quali razze di cani sono da considerare pericolosi per l'uomo. Nell'ambito condominiale, infatti, la presenza di animali caratterizzati da una particolare aggressività impongono l'adozione di maggiori cautele da parte dei proprietari, tenuti sempre e comunque a salvaguardare l'incolumità di terzi, in quanto il divieto, di portata generale, può essere qui imposto a livello regolamentare, con il conseguente obbligo di osservanza, anche in deroga alla legge, per tutti i condomini. Il Regolamento di Condominio, sia originario che successivo, purché approvato all'unanimità (cosiddetto "Regolamento contrattuale") può pertanto legittimamente vietare la detenzione di cani negli appartamenti e quindi nel Condominio o dettare una serie di misure obbligatorie per i proprietari, come il divieto di lasciare gli animali senza museruola negli spazi condominiali o nell'ascensore. In mancanza di specifiche norme regolamentari, saranno applicabili i principi generali in materia di condominio negli edifici e di rapporti di vicinato contenuti nel Codice Civile e quelli in materia di disturbo alla quiete delle persone e di lesioni colpose contenuti nel Codice Penale, che individuano sempre e comunque nel proprietario dell'animale, quale soggetto obbligato alla custodia, l'unico responsabile dei danni eventualmente causati a terzi, che potrà esonerarsi dalla responsabilità solo qualora dimostri di non aver potuto in alcun modo impedire l'evento nonostante l'adozione di tutte le cautele necessarie.

(18 marzo 2009)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n.4672/2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Quarta Sezione Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Marzano Francesco Presidente

1. Dott. Iacopino Silvana giovanna Consigliere

2. Dott. Visconti Sergio Consigliere

3. Dott. Romis Vincenzo Consigliere

4. Dott. Blaiotta Rocco Marco Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

1) V. S. n. il 23/10/1937

Avverso sentenza del 01/04/2008

Corte Appello di Catania

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal consigliere

VISCONTI SERGIO

Udito il procuratore generale in persona del Dott. Mario Iannelli

Che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. Michele Rasonese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 1.4.2008 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 31.5.2005 del Tribunale di Catania, con la quale V. S. era stato dichiarato colpevole del [reato di lesioni colpose in danno di C. S. \(art. 590cod. pen.\) \[1\]](#) e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

La Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, avendo ritenuto che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, secondo la quale «l'interessato» aveva rifiutato di ricevere l'atto era regolare ed esaustiva, in mancanza di qualsiasi prova che l'ufficiale giudiziario fosse incorso nel reato di cui all'art. 479 cod. pen. , ed essendo quindi superfluo procedere alle ulteriori ricerche di cui all'art. 157, 7° comma, cod. proc. pen. .

Nel merito, la stessa Corte territoriale ha ritenuto che il cane di razza «collie»,che aveva aggredito il C. , facendolo rovinare per terra, e così procurandogli lesioni alla persona, era custodito nell'occasione dall'imputato, che ne era il proprietario, in quanto il teste D'U. A., sicuramente disinteressato, aveva indicato la presenza di un altro condomino di cui non conosceva le generalità, che richiamava a sé il cane dopo l'aggressione subita dal C.

L'imputato è stato, pertanto, colpevole di aver lasciato libero l'animale e omesso di custodirlo nel cortile condominiale, dove si trovavano altre persone, tenuto anche conto della mole dell'animale.

Avverso la succitata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato V. S. , a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 157, 170 e 171 cod. proc. pen., ribadendo l'eccezione di nullità già esposta, e ponendo in evidenza , oltre la genericità della dizione «per rifiuto dell'interessato alle ore 14.30», come l'errore di persona poteva essere derivato dalla presenza di una cassetta postale con la scritta «V.S.», ma di pertinenza di un altro condomino,e di altra cassetta con i cognomi dell'imputato e della moglie, e di effettiva pertinenza del ricorrente. Essendovi assoluta incertezza sul destinatario della notifica, secondo il ricorrente, va dichiarata la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi, e non essendosi proceduto alle ulteriori ricerche a norma dell'art. 157, 7° comma, cod. proc. pen. .

Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto la illogicità della motivazione in relazione alla individuazione della persona che aveva la detenzione del cane in occasione dell'aggressione al C. , non essendo sufficiente la dichiarazione del testimone D'U., inidonea a fare ritenere con certezza che tale persona fosse l'imputato, essendosi solo riferito ad «altro condomino».

Motivi della Decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Per ciò che concerne il primo motivo il ricorso non vi può essere dubbio alcuno sulla identificazione dell'imputato come «l'interessato» che ha rifiutato di ricevere l'atto, ed è irrilevante che non sia stato riportato il nome e cognome dell'imputato V. S.. D'altronde, come è noto, l'attestazione della notificazione «a mani proprie», espressione frequentissima anche se l'art. 157, 1° comma, cod. proc. pen, prevede la diversa espressione letterale di «consegna di copia alla persona», non pone dubbio che l'atto sia stato notificato direttamente al destinatario.

Per ciò che concerne il secondo accesso previsto dall'art. 157, 7ª comma, cod. proc. pen. e disciplinato dall'art. 59 disp. att., è evidente che lo stesso riguarda il rifiuto delle persone diverse dall'interessato, ed indicate nel 1° comma dell'art. 157, potendo il rifiuto delle altre persone essere giustificato da ragioni particolari (ad esempio rapporti ostili con l'interessato), ma se il rifiuto proviene dallo stesso destinatario non vi è ragione per gravare l'ufficiale giudiziario a causa di condotte che appalesano solo disinteresse per il contenuto dell'atto da ricevere.

In ogni caso, poi, come è stato ineccepibilmente ritenuto, l'obbligo del secondo accesso ha natura ordinaria e la sua omissione non determina nullità, non essendo tale ipotesi prevista nella analitica elencazione contenuta nell'art. 171 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 4, 4.5.2004 n. 27894 riv. 229264)-

Per ciò che concerne il secondo motivo di impugnazione, l'esame della sentenza di primo grado consente di ritenere senza dubbio che è stata accertata la piena responsabilità dell'imputato V. e che la sua identificazione non presenta margini di dubbio.

Come è stato ineccepibilmente ritenuto, allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativi (Cass. 26.6.2000 n. 8868, conformemente a quanto ritenuto da Cass. Sezioni Unite 4.2.1992 n. 6682).

Nella specie, il Tribunale aveva esaurientemente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente, rilevando che lo stesso è stato riconosciuto dalla parte offesa C.S. , mentre giocava a tirare una palla di tennis al cane. Il riconoscimento è del tutto attendibile essendo imputato e parte offesa condomini nello stesso edificio, ed avendo anche il C. precisato che il V. era solito fare quel gioco con il cane, libero dal guinzaglio e dalla museruola, e che nonostante gli ammonimenti, non aveva inteso usare una maggiore cautela.

La testimonianza del D'U. , che – come si legge nella sentenza di appello – si è solo riferito ad un «condomino», ma senza precisarne l'identità, è quindi un efficace riscontro alla già convincente ed esauriente testimonianza della parte offesa, così come ritenuto nella più dettagliata motivazione della sentenza di primo grado, che, come precisato si salda con la motivazione di quella di appello.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2008.

Il Consigliere est. Il Presidente

(Sergio Visconti) (Francesco Marzano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 3 FEBBRAIO 2009.